

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - EUGENIO DALMOTTO

Seduta del 24/03/2020

### FATTO

La parte ricorrente ha riferito di aver stipulato un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, con decorrenza dal 31 marzo 2013, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 39 rate sulle 96 complessive.

Pertanto domanda: (i) il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 1.249,23 (al netto di € 613,96 già riconosciuti in sede di conteggio estintivo) di cui € 267,19 a titolo di "spese di istruttoria"; € 1.596,00 a titolo di "commissioni rete distributiva"; (ii) la corresponsione degli interessi legali dalla data di estinzione anticipata del finanziamento.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in corrispondenza della rata n. 39;

- ha dichiarato di aver riconosciuto a favore del ricorrente l'importo complessivo di € 1.002,95 comprensivo di € 20,00 a titolo di rimborso spese di presentazione del ricorso e degli interessi legali dalla data del reclamo;
- ha specificato che tale importo corrisponde alla residua quota non goduta delle commissioni rete distributiva, determinata sulla base del c.d. "criterio lineare";
- ha eccepito la natura *up front* delle commissioni "spese di istruttoria" svolgendo considerazioni sulla non applicabilità della sentenza "Lexitor" della CGUE, in particolare ha affermato che: (i) la decisione verte sull'interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva e non già sulla normativa italiana che l'ha recepita ed esclude, pertanto, che la stessa, possa essere trasposta "sic et simpliciter" nell'ambito della



nostra normativa; (ii) le norme delle direttive europee non sono direttamente applicabili ai rapporti tra i privati; (iii) eventuali contestazioni in ordine al mancato rispetto della normativa europea devono/possono essere indirizzate al governo nazionale e non direttamente alla Banca o nell'ambito dei rapporti privatistici; (iv) nella decisione "Lexitor" è stata analizzata la normativa polacca al fine di evitare che gli intermediari stabiliscano liberamente i costi *up front* ed il loro importo. Tale rischio non si rinviene nel caso di specie; (v) la sentenza in questione non è direttamente applicabile alla luce del Par. 34 della medesima; (vi) ha pertanto sostenuto che non siano condivisibili le conclusioni espresse dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 26525/2019.

- ha svolto considerazioni sulla modalità di rimborso della voce "commissioni rete distributiva" il cui criterio è stato contrattualizzato;
- ha affermato che il criterio di rimborso *pro quota* delle spese di istruttoria, anch'esso oggetto di pattuizione, dovrebbe in ogni caso essere quello della "curva di interessi", come stabilito dal Coordinamento ABF;
- ha eccepito la non spettanza delle spese legali.

Ha pertanto chiesto che l'ABF dichiari cessata la materia del contendere e la conseguente estinzione del procedimento.

Nel replicare alle controdeduzioni, la parte ricorrente:

- ha dichiarato che al 27 febbraio 2020, nessun assegno è pervenuto;
- ha evidenziato la differenza tra interessi e commissioni, entrambe rientranti nella voce "costi", e ha sostenuto che per garantire una equa riduzione del costo complessivo del credito bisogna tenere conto della qualificazione delle voci di costo operata dalla Banca in sede di stipula: (i) se la banca ha pattuito quel costo come interesse allora il rimborso deve essere fatto in funzione del TAN; (ii) se la banca ha pattuito quel costo come commissione allora il rimborso deve essere fatto seguendo il criterio *pro rata temporis*;
- ha pertanto affermato che le commissioni debbano essere rimborsate con il metodo *pro rata temporis* come si evince dalla formula del TAEG "che esprime un proprio andamento nel tempo di interessi e commissioni".
- ha affermato che, in ogni caso, in ipotesi dubbie il metodo di calcolo deve essere interpretato in favore al consumatore (ex artt. 1370 c.c. e l'art. 35, comma 2, del Codice del consumo);
- ha pertanto ribadito la richiesta del rimborso di tutte le commissioni non maturate.

Ciò posto, il Collegio osserva quanto segue.

## DIRITTO

La parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo 39 rate sulle 96 complessive, sulla base del seguente conteggio prodotto. Dal conteggio estintivo risultano abbuonati € 2.399,95 a titolo di interessi non maturati (sui € 6.949,00 complessivi) ed € 613,96 a titolo di "storno commissioni rete distributiva non maturata".

È stata versata agli atti copia integrale del contratto sottoscritto il 20 dicembre 2012. L'intermediario resistente ha altresì versato in atti il piano annuale di rimborso, che però non risulta sottoscritto dall'odierno ricorrente. Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva intervenuto in qualità di agente in attività finanziaria.

Sulla domanda di retrocessione degli oneri non maturati per anticipata estinzione del finanziamento si rappresenta che l'orientamento consolidato del Collegio di Torino ha qualificato la clausola relativa alle spese di istruttoria come voce di costo *up front*: La



descrizione della voce di costo, infatti, contiene un elenco esemplificativo di attività connesse alla fase antecedente la stipula del contratto e il riferimento a "ogni altro costo" è comunque connesso al "perfezionamento del contratto". Quanto poi alle commissioni rete distributiva, sulla voce di costo in analisi si rappresenta che l'orientamento condiviso dei Collegi ABF ritiene che "ai fini della applicazione del criterio contrattuale previsto per il rimborso del premio assicurativo e degli oneri non maturati, sia sufficiente il ricorrere di una delle seguenti condizioni: autonoma sottoscrizione da parte del cliente del Piano annuale di rimborso; allegazione del piano stesso da parte del ricorrente; formula di calcolo relativa alla retrocessione del premio assicurativo non goduto già contenuta nel contratto di finanziamento; allegazione delle condizioni generali di polizza (contenenti la formula di calcolo e aventi data coerente con quella di stipula del prestito) di cui risulti la dichiarazione sottoscritta dalla parte ricorrente di averne ricevuto copia". Dalla documentazione versata in atti non risulta essersi verificata nessuna delle ipotesi precedenti, in quanto il piano annuale di rimborso è stato prodotto dal solo intermediario resistente e non risulta sottoscritto. In casi analoghi l'orientamento consolidato del Collegio ABF ha ritenuto quindi che "l'allegazione del piano di rimborso da parte dell'intermediario non sottoscritto dal cliente non è sufficiente per l'applicazione del criterio di rimborso previsto dal contratto" (in questo senso cfr. Collegio di Torino, pronunce n. 4041/2017 e 10683/2017).

Nelle controdeduzioni l'intermediario ha dichiarato di aver riconosciuto alla parte ricorrente la somma di € 1.002,95 comprensiva di: a) residua quota non goduta delle commissioni rete distributiva determinata sulla base del "criterio lineare" (al netto di quanto già rimborsato a medesimo titolo in sede di conteggio estintivo); b) contributo di € 20,00 alle spese della procedura e c) interessi legali. A comprova del rimborso ha allegato copia dell'assegno di corrispondente importo emesso all'ordine della parte ricorrente. Tuttavia, la parte ricorrente, nelle repliche alle controdeduzioni, non ha confermato la ricezione della somma.

Sulla base di tali fatti e sulla scorta delle più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, si ottiene pertanto il seguente risultato in ordine alle somme da retrocedere alla parte ricorrente.

Dati di riferimento del prestito

Durata del prestito in anni	8	Tasso di interesse annuale	6,95%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,38%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,06%

rate pagate	39	rate residue	57	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Spese di istruttoria				450,00	Upfront	38,06%	171,29		171,29
Commissione rete distributiva				2.688,00	Recurring	59,38%	1.596,00	613,96	982,04
<b>Totale</b>				<b>3.138,00</b>					<b>1.153,33</b>

L'importo come sopra calcolato (€ 1.153,33) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 1.249,23), la quale ha calcolato i rimborsi degli oneri non maturati utilizzando il metodo pro rata temporis.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Sul capitale come sopra determinato vanno aggiunti gli interessi legali, da riconoscere dalla data della presentazione del reclamo all'intermediario. Non sono invece rimborsabili le spese legali, data la serialità del contenzioso in esame, come da consolidato orientamento dei Collegi ABF.

**P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.153,33, al netto di quanto eventualmente già versato, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. La decisione è stata assunta all'unanimità.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA